REGOLAMENTO (CEE) N. 1830/75 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1975

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1824/75 (3);

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 168 del 1º. 7. 1975, pag. 61.
(3) GU n. L 185 del 16. 7. 1975, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 16 luglio 1975 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,74
	II. zucchero greggio	3,49
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,74
	II. zucchero greggio	3,49